

Codice A1610A

D.D. 11 settembre 2015, n. 382

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. Cressa (NO) - Richiedente: R.D.T. Metal S.r.l. - Sostituzione manto di copertura di struttura uffici, casa del custode e rimessaggio automezzi. f.6, mapp.393-400-28. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex. L.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Data

Classificazione 11.100.450/2015A

Rif. n. 23855/1610A del 24/07/2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: CRESSA (No) – f. 6, mapp. 393-400-28
Intervento: Sostituzione manto di copertura di struttura uffici, casa del custode e rimessaggio automezzi.
Istanza: R.D.T. METAL S.r.l.

Esaminata l'istanza in oggetto qui pervenuta dal Comune di CRESSA in data 24/07/2015 con nota n. 2396 del 08/07/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella sostituzione del manto di copertura di una palazzina adibita ad uffici, casa del custode e rimessaggio automezzi a servizio di attività aziendale,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità", a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,

Classificazione 11.100.450/2015A

verificato che il Comune di CRESSA non risulta idoneo all'esercizio della delega,
visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett.c) - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del D.Lgs 42/2004 – Fascia di rispetto del Torrente Lirone,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

tenuto conto che la realizzazione della copertura si integra in coerenza con gli altri manufatti circostanti in quanto è previsto il ricorso a materiali già presenti nel contesto paesaggistico di riferimento,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Classificazione 11.100.450/2015A

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Sandra GILLO




Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni PALUDI





Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO,
NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E
VERCELLI



Torino, 07/08/2015

Alla Regione Piemonte
Settore Attività di Gestione e
Valorizzazione del Paesaggio
Corso Bolzano n. 44
10121 TORINO

Prot. n. 12858 31.10.06/891

Risposta al foglio
Vs. protocollo n. 25699 del 11/08/2015
Data arrivo vs. protocollo 12/08/2015
Ns. protocollo n. 12121 del 28/08/2015

OGGETTO: **CRESSA (NO)** - D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, Parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5 - D.P.R. 139 del 09/07/2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica"
Intervento: *SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA DI STRUTTURA UFFICI, CASA DEL CUSTODE E RIMESSAGGIO AUTOMEZZI - F. 6, MAPP. 393-400-28*
Istanza: **R.D.T. METAL S.r.l.**
PARERE FAVOREVOLE

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la Relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto inoltre il parere e l'accluso verbale della Commissione locale del paesaggio;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole.

Codesta Amministrazione comunale dovrà accertare nuovamente, prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che l'intervento in oggetto rientri nei disposti del D.P.R. 139/2010.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Luisa Papotti



L'Incaricato dell'Istruttoria
Geom. R. Deiana/RM

